

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Milano, 22 febbraio 2024

**Newsletter 2024/006 – Riforma Fiscale – Decreto Legislativo in materia di
Contenzioso Tributario**

Dott. Paolo Maria Covini

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

Dott.ssa Fatima Ierardi

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

Nella presente Newsletter sono riepilogate le principali novità normative introdotte del Decreto Legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023 (anche di seguito “Decreto”), recante le “**Disposizioni in materia di contenzioso tributario**”.

Le novità normative introdotte dal Decreto pubblicato in attuazione della Riforma Fiscale hanno la finalità di contenere i tempi di conclusioni delle liti, accelerare l’attuazione della tutela cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo, nonché ampliare e potenziare l’informatizzazione della Giustizia tributaria.

Il Decreto è entrato in vigore dal 4 gennaio 2024; la decorrenza delle previsioni ivi contenute è, in generale, prevista per i giudizi instaurati successivamente al 1° settembre 2024 fatta eccezione per alcune disposizioni, di seguito appositamente evidenziate, che si intendono immediatamente applicabili.

1. TESTIMONIANZA SCRITTA TELEMATICA E FIRMA DIGITALE

Viene modificata la disciplina della testimonianza scritta nell’ambito del processo tributario introducendo le seguenti novità:

- possibilità di trasmettere anche telematicamente la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale;
- nell’ipotesi in cui il testimone sia in possesso della firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato può depositare telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone, dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale, senza bisogno di ulteriori autenticazioni.



CONCENTER
STUDIO TOZZA

Studio
CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

CPR Tale S.t.p.r.l.
Società tra Professionisti
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano n° 08441260968
Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968
emails: info@cprtale.it
www.cprtale.it

2. PROCURA ALLE LITI

Si introduce la possibilità di rilasciare procura alle liti in calce o a margine di un atto del processo, senza necessità di autenticare la sottoscrizione della procura purché sulla stessa sia apposta la firma digitale del conferente.

Quando la procura è redatta su supporto cartaceo, il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità con l'inserimento della relativa dichiarazione. Non è dunque sufficiente la semplice firma digitale.

La procura alle liti si considera valida quanto è depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

3. LITISCONSORZIO E INTERVENTO DELL'ENTE IMPOSITORE – APPLICABILE AI RICORSI/APPELLI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2024

Nelle ipotesi di impugnazione dei vizi di notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere presentato nei confronti di entrambi i soggetti.

4. COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E DEPOSITI TELEMATICI

Diventa onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite venendo meno, in capo alla Segreteria della Corte di Giustizia, di cercare il nuovo indirizzo del difensore e di effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. È previsto inoltre che, nel caso di una pluralità di difensori, la comunicazione si intende perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta l'onere di informare gli altri membri del collegio difensivo.

Inoltre, le parti, i consulenti tecnici e gli organi tecnici, così come i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche previste dalle norme vigenti del processo. È fatta salva la possibilità, nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche del processo tributario in corso di definizione, di effettuare le notifiche in forma non telematica e depositare in forma cartacea previa autorizzazione del giudice.

5. FORMA DEGLI ATTI

Gli atti del processo, i verbali ed i provvedimenti giurisdizionali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico, e nella liquidazione delle spese il giudice dovrà tenere conto dell'eventuale violazione di questi precetti. Gli stessi devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità e/o invalidità.

6. RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA – IMMEDIATAMENTE APPLICABILE

Viene abrogata la disciplina del reclamo e mediazione prevista dall'art. 17-*bis* del D.lgs. n. 546/1992. Anche se vi sono dubbi in dottrina sulla decorrenza, in concreto, della norma, essa risulterebbe immediatamente applicabile.

7. ATTI IMPUGNABILI E AUTOTUTELA

All'art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 546/1992 vengono aggiunte le nuove lettere *g-bis* e *g-ter*, in forza delle quali si prevede l'autonoma impugnabilità del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-*quater*, comma 2, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del Contribuente)⁽¹⁾; in particolare, nelle ipotesi di:

- cosiddetta “*autotutela obbligatoria*”, ossia nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, così come tassativamente previsti nell'articolo richiamato, nonché,
- rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-*quinqüies* della medesima legge (c.d. 'autotutela facoltativa', ossia in tutti gli altri casi).

Inoltre, il ricorso può essere proposto anche avverso il rifiuto tacito dell'autotutela decorso il termine del novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

8. DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Inoltre, si prevede che il giudice non tenga conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all'originale. La portata della norma non è chiara poiché si presta a letture troppo penalizzanti per le parti processuali.

⁽¹⁾ Legge modificata ed integrata dal Decreto legislativo n. 219 del 30/12/2023 in attuazione della Riforma Fiscale recante le disposizioni di “Riforma Statuto dei diritti del contribuente”.

9. UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO, IN PUBBLICA UDIENZA, DA REMOTO O IN PRESENZA – IMMEDIATAMENTE APPLICABILE

Con il nuovo art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 si prevede che la controversia sia trattata in camera di consiglio, salvo la possibilità in capo ad anche una sola delle parti costituite di richiedere la trattazione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle parti.

Nel caso in cui una parte chieda la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chieda invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.

10. UDIENZA A DISTANZA – APPLICABILE AI RICORSI/APPELLI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2024

Il nuovo articolo 34-*bis* introduce la possibilità per le parti, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia tributaria di partecipare da remoto alle udienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza). È contestualmente abrogato – con decorrenza dal 4 gennaio 2024 – l'art. 16, c. 4, del decreto-legge n. 119/2018 che disciplinava le udienze da remoto per le liti instaurate dal 1° settembre 2023.

La discussione da remoto deve essere chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite – non essendo più necessaria la formulazione di una richiesta congiunta – entro il termine di dieci giorni liberi prima della data di fissazione dell'udienza. La segreteria dà comunicazione dell'ora e delle modalità di collegamento almeno tre giorni prima dell'udienza.

In ragione dell'abrogazione immediata dell'art. 16 sopra citatoe della decorrenza delle nuove norme ai soli nuovi procedimenti, i ricorsi/appelli già depositati restano senza disciplina (così come già avveniva per le liti precedenti al 1° settembre 2023).

11. DELIBERAZIONE, CONTENUTO, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA – APPLICABILE AI RICORSI/APPELLI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2024

È introdotto l'obbligo per il collegio giudicante di dare lettura immediata del dispositivo della sentenza, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio di sette giorni.

La sentenza deve contenere, tra gli altri elementi, la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto e di accoglimento o di rigetto del ricorso, relativi tanto alle questioni di merito, quanto alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto. Viene, infine, introdotto il deposito telematico della sentenza, cui il segretario appone la data e la propria firma digitale. Entro tre giorni dalla data del deposito stesso, questi provvede a darne comunicazione alle parti costituite.

12. SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTO IMPUGNATO – APPLICABILE AI RICORSI/APPELLI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2024

Ai sensi del novellato art. 47 del D.lgs. n. 546/1992, l'ordinanza cautelare è immediatamente comunicata alle parti ed è impugnabile entro il termine di quindici giorni dalla sua comunicazione.

L'impugnazione deve essere proposta davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, ove si tratti di ordinanza collegiale della Corte di primo grado, e davanti alla medesima Corte di Giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, con reclamo, in caso di ordinanza pronunciata dal giudice monocratico. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia di secondo grado non è impugnabile.

Con riferimento alla fase cautelare, il nuovo articolo 47-ter del D.lgs. n. 546/1992 conferisce al giudice la facoltà di definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo il diritto delle parti di chiedere termini per proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione.

La decisione con sentenza in forma semplificata è consentita in caso di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. In tali ipotesi, la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero a un precedente conforme.

13. CONCILIAZIONE – APPLICABILE AI RICORSI/APPELLI/RICORSI PER CASSAZIONE NOTIFICATI A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2024

Vengono estese le disposizioni in materia di conciliazione fuori udienza alle controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. In caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione, le sanzioni sono ridotte del 40%, ossia si applicano nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge.

Ai sensi del novellato articolo 48-bis.1 del D.lgs. n. 546/1992, la proposta conciliativa può essere formulata, in udienza o fuori udienza, anche dalla Corte, in considerazione dell'oggetto del giudizio e dei precedenti giurisprudenziali. Se è formulata in udienza e le parti non sono comparse, la Corte dispone la fissazione di una nuova udienza. Inoltre, l'udienza può essere rinviata su richiesta delle parti al fine di facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

14. GIUDICE COMPETENTE E PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO – APPLICABILE AI RICORSI/APPELLI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2024

Il novellato articolo 52 del D.lgs. n. 546/1992 prevede che il presidente della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado fissi con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della stessa, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. È, inoltre, precluso che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza sia trattata congiuntamente al merito.

15. NUOVE PROVE IN APPELLO – APPLICABILE AI RICORSI/APPELLI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2024

Viene fatto espressamente divieto al giudice d'appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado. Tuttavia, resta ferma la facoltà del giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, se ritenute indispensabili dal giudice ai fini della decisione o laddove la parte dimostri di non aver potuto proporle o produrle in precedenza per causa non imputabile alla stessa.

Viene inoltre introdotta la possibilità di proporre 'motivi aggiunti', qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.

Viene, infine, precluso il deposito di deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, nonché le notifiche relative all'atto impugnato e agli atti prodromici, che possono essere prodotti in primo grado.

16. PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CASSAZIONE – APPLICABILE AI RICORSI/APPELLI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2024

Il nuovo articolo 62-*bis* del D.lgs. n. 546/1992 prevede che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per Cassazione non possa essere fissata oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il presidente, con decreto, ne fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.

17. NORME TECNICHE DEL PROCESSO TRIBUTARIO – IMMEDIATAMENTE APPLICABILE

Infine, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.